

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Interventi pubblici forestali. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000

Art. 2 - Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 39/2000

Art. 3 - Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 39/2000

Art. 4 - Forme di gestione attiva del bosco. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 39/2000

Art. 5 - Comunità del bosco per la gestione attiva del bosco. Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 39/2000

Art. 6 - Forme associate per la gestione attiva del bosco. Inserimento dell'articolo 19 ter nella l.r. 39/2000

Art. 7 - Proventi della gestione. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 39/2000

Art. 8 - Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all'articolo 38 bis della l.r. 39/2000

Art. 9 - Difesa dei boschi dagli incendi. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 70 ter della l.r. 39/2000

Art. 10 - Pianificazione dell'AIB. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 39/2000

Art. 11 - Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell'articolo 74 bis nella l.r. 39/2000

Art. 12 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 82 nella l.r. 39/2000

Art. 13 - Permanenza in carica del direttore dell'ente Terre regionali toscane

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4 comma 1, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente realizzazione degli interventi pubblici forestali sono previste alcune disposizioni per la redazione dei piani annuali degli interventi proposti dagli enti competenti e viene disciplinata una puntuale procedura per il controllo regionale anche *in itinere* dell'attuazione degli stessi;
2. E' necessario un particolare impegno per favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunità del bosco intese come un insieme di aree gestibili omogeneamente con la finalità di innescare processi di recupero e miglioramento ecologico anche a scopo di prevenzione del dissesto idrogeologico;

3. È necessario affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono e degrado delle terre anche con nuovi strumenti. A tal fine la Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici piani di prevenzione AIB per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
4. La revisione del sistema di controllo dell'attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo di continuità nella direzione aziendale dell'Ente.

approva la presente legge:

Art. 1

Interventi pubblici forestali. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000

1. Il comma 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale una proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione forestale di cui all'articolo 4, da attuare nell'annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione, deve essere corredata dal cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) ai sensi dell'articolo 10 bis .”.

2. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“3 quinquies. La Giunta regionale entro il 31 gennaio approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3 quater.”.

3. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“3 sexies Qualora nel corso dell'anno si verificano gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio.”

4. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“3 septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall'ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3 quater, nonché delle penalità di cui all'articolo 10 ter, comma 3.”.

Art. 2

Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 10 nella l.r. 39/2000 è inserito il seguente articolo:

“Art. 10 bis

Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani

1. Gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) ricadenti nei territori montani, quando rientrano nelle opere di bonifica di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 79/2012, secondo quanto previsto nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all'articolo 23, comma 3 della l.r. 79/2012.”.

Art. 3

Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 10 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente articolo:

“Art. 10 ter

Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici

1. Gli enti competenti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 trasmettono semestralmente alla Regione lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Nel caso di interventi realizzati in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, devono essere riportate le ore di personale tecnico e amministrativo impiegato.

2. La competente struttura della Giunta regionale verifica anche tramite sopralluoghi lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori.

3. Eventuali ritardi nell'attuazione del piano annuale degli interventi, non dipendenti da cause di forza maggiore, comportano l'applicazione di penalità nella determinazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3 quater, da assegnare per l'annualità successiva, secondo parametri definiti con provvedimento della Giunta regionale.”.

Art. 4

Forme di gestione attiva del bosco. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 39/2000

1. L'articolo 19 della l. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 19

Forme di gestione attiva del bosco

“1. La Regione promuove forme di gestione attiva del bosco per perseguire i seguenti obiettivi:

a) favorire lo sviluppo e la razionale gestione delle risorse forestali;

b) garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale della foresta stessa;

c) affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono e degrado delle terre.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati in particolare attraverso:

a) la promozione delle “comunità del bosco”, tramite l'istituzione nell'ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l'incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco;

b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1 e della stipula degli atti di cui all'articolo 18, comma 2.”.

Art. 5

Comunità del bosco per la gestione attiva. Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis
Comunità del bosco per la gestione attiva

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r....(INSERIRE RIFERIMENTI ALLA LEGGE DI MODIFICA) la Giunta regionale disciplina i contenuti e le modalità per l'implementazione della sezione dedicata alle “comunità del bosco” di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l'eventuale censimento delle proprietà private e per l'individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all'articolo 38 bis, comma 1 bis.
2. Gli enti competenti di cui all'articolo 3 ter coordinano l'implementazione e l'aggiornamento del portale per gli ambiti territoriali di competenza.
3. Nell'ambito delle “comunità del bosco” di cui all'articolo 19, la gestione attiva è soggetta all'approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 39.”.

Art. 6
Forme associate per la gestione attiva del bosco. Inserimento dell'articolo 19 ter nella l.r.
39/2000

1. Dopo l'articolo 19 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“Art. 19 ter
Forme associate per la gestione attiva del bosco

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. (INSERIRE RIFERIMENTI LEGGE DI MODIFICA), la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) e per la stipula degli atti di cui all'articolo 18, comma 2.
2. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 19, comma 1 e al suo interno promuovono le forme di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b).
3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17 e sia richiesta da almeno il 70 per cento dei proprietari dell'ambito territoriale di cui al comma 2, la Regione può promuovere la costituzione di consorzi forestali anche in forma coattiva. La proposta di costituzione coattiva di consorzi forestali è inviata dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.”.

Art. 7
Proventi della gestione. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, trasmettono a ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore di ente Terre e corredata dalla

documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all'annualità precedente, la destinazione al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 dei proventi incassati.”.

Art. 8

Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all'articolo 38 bis della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“1 bis. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell'ambito delle comunità del bosco di cui all'articolo 19 bis.”.

Art. 9

Difesa dei boschi dagli incendi. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 70 ter della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 ter della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“1 bis. I comuni assicurano che i piani comunali di protezione civile di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) siano coerenti con gli interventi previsti dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all'articolo 74 bis.”.

Art. 10

Pianificazione dell'AIB. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 39/2000

1. Nel comma 1 dell'articolo 74 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) piani specifici di prevenzione AIB di cui all'articolo 74 bis.”

Art. 11

Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell'articolo 74 bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 74 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“Art. 74 bis

Piani specifici di prevenzione AIB

1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell'arco temporale della sua validità. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione e realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB.
2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono in particolare:
 - a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
 - b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione.
3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all'articolo 10 ed è attuata con le procedure di cui all'articolo 11.

4. Gli enti competenti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2.

5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 82, comma 8 bis e gli enti competenti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.”.

Art. 12

Sanzioni. Modifiche all'articolo 82 nella l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“8 bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all'articolo 74 bis, comma 4, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione.”.

Art. 13

Permanenza in carica del direttore di ente Terre regionali toscane

1. Il direttore dell'ente Terre regionali toscane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino all'adozione del bilancio di esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019.